Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 257 del 9 febbraio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Avv. G. Afferni

nella seduta del 20 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 154, presentato dai (di seguito "i ricorrenti") nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito "l'intermediario"), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I ricorrenti allegano di avere sottoscritto in data 17 dicembre 2007, su raccomandazione dell'intermediario, obbligazioni subordinate da quest'ultimo emesse, per un controvalore di € 100.000,00. Lamentano che al tempo dell'investimento l'intermediario non li avrebbe correttamente informati circa le caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario proposto; in particolare, non sarebbe stata rappresentata loro la circostanza che si trattava di obbligazioni subordinate. Inoltre, e in ogni caso, i ricorrenti lamentano che l'intermediario avrebbe raccomandato loro uno strumento finanziario non adeguato al proprio profilo soggettivo, quali clienti al dettaglio, trattandosi di uno strumento finanziario destinato alla clientela professionale. Ciò premesso, i ricorrenti

chiedono il rimborso integrale della somma investita, detratte le cedole incassate, oltre a rivalutazione e interessi di legge.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio arbitrale depositando le proprie deduzioni, con le quali resiste al ricorso. In primo luogo, egli contesta di avere raccomandato ai ricorrenti l'acquisto delle obbligazioni di cui si discute rilevando che, come risulta dai relativi ordini scritti, i clienti avrebbero in realtà disposto l'acquisto di loro iniziativa, mediante due distinti ordini impartiti, rispettivamente, il 17 dicembre 2007 e il 7 gennaio 2008. In ogni caso, il resistente rileva che alle obbligazioni di che trattasi era stata attribuita una classificazione sintetica di rischio "moderato", coerente con il profilo dei ricorrenti, così come emergente dagli altri loro investimenti, sia precedenti che successivi all'ordine di acquisto delle obbligazioni predette. In secondo luogo, l'intermediario contesta di non avere informato correttamente i ricorrenti in merito alle caratteristiche e ai rischi delle obbligazioni, essendo stata messa a loro disposizione la "scheda prodotto", riportante tutte le informazioni all'uopo rilevanti, ed avendo poi debitamente tenuto informati i ricorrenti anche delle successive modifiche della classe di rischio attribuita alle stesse. In terzo luogo, l'intermediario contesta anche di aver egli direttamente collocato ai ricorrenti le obbligazioni in questione, destinate ad investitori professionali, avendole essi infatti acquistate sul mercato secondario e, come detto, di propria iniziativa. Infine, tiene a segnalare che con il d.l. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, sono stati comunque approntati strumenti di tutela degli investitori anche con riferimento alle obbligazioni in questione. Tutto ciò premesso, l'intermediario chiede che il ricorso sia rigettato in quanto ritenuto infondato.

3. Nelle loro repliche i ricorrenti confermano che l'intermediario non avrebbe messo a loro disposizione, al tempo, il necessario *set* informativo e ciò anche con riferimento alla natura illiquida dei titoli in questione. Inoltre, contestano la mancata effettuazione del *test* di appropriatezza al tempo dell'investimento, dal quale sarebbe infatti chiaramente emerso che si trattava di investimento non adatto al loro profilo, il che li avrebbe ovviamente indotti a non dare corso

all'operazione. Ciò osservato, i ricorrenti insistono nelle conclusioni già rassegnate.

4. In sede di repliche finali e diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l'intermediario conferma di avere effettuato la valutazione di appropriatezza, per poi ribadire che le operazioni di che trattasi sono state effettuate autonomamente dai ricorrenti, debitamente informati sulle caratteristiche e i rischi dei titoli. Infine, l'intermediario contesta anche che le obbligazioni potessero ritenersi illiquide, essendo quotate su mercati regolamentati.

5. Le risultanze istruttorie del presente giudizio sono state esaminate, in un primo momento, nel corso della riunione del Collegio del 9 ottobre 2017 allorquando, tenuto conto che per effetto del combinato disposto del decreto legge n. 237/2016 e del relativo decreto attuativo del MEF del 28 luglio 2017 era stata prevista la conversione delle obbligazioni di che trattasi in azioni ordinarie dello stesso intermediario, si è ritenuto opportuno - prima di pervenire a determinazioni finali sul merito dell'odierno ricorso - di svolgere un'integrazione istruttoria, dando incarico all'Ufficio Segreteria Tecnica dell'ACF di chiedere alle parti informazioni con riguardo al numero di azioni ordinarie attribuite ai ricorrenti per effetto della ivi prevista conversione in azioni delle obbligazioni oggetto del ricorso. In risconto a tale richiesta, entrambe le parti hanno comunicato che ai ricorrenti erano state assegnate n. 11.560 azioni dell'intermediario odierno resistente.

DIRITTO

1. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso fondato, entro i limiti e per le ragioni di seguito esposte.

E' fondato, a giudizio del Collegio, il motivo di ricorso relativo alla violazione da parte del resistente dell'obbligo di informare correttamente i ricorrenti circa le caratteristiche ed i rischi insiti nel tipo di strumento finanziario acquistato. Infatti, dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla scheda prodotto, risulta che le obbligazioni di cui si discute fossero qualificate all'atto dell'investimento come obbligazioni ordinarie, pur trattandosi invece di obbligazioni subordinate. Trattasi

di criticità informativa particolarmente grave e rilevante, stante che le obbligazioni di cui si discute erano state destinate in sede di emissione ai soli investitori professionali, con l'effetto che non era stato neanche pubblicato un prospetto informativo in lingua italiana. Questo, unitamente al fatto che trattavasi comunque di titoli emessi dallo stesso intermediario, avrebbe dovuto indurre quest'ultimo a prestare particolare attenzione ai profili informativi nella prestazione dei servizi d'investimento, mettendo per l'appunto a disposizione degli investitori anzitutto informazioni complete e non fuorvianti, anche solo potenzialmente Tra l'altro, dalla scheda d'ordine risulta che le obbligazioni di che trattasi sono state acquistate dai ricorrenti fuori mercato, il che non porta ad escludere che esse possano essere state oggetto di compravendita in contropartita diretta con lo stesso intermediario, ovvero con soggetti comunque allo stesso riconducibili.

Inoltre, stante la documentazione in atti, il resistente non ha neanche fornito sufficienti evidenze di avere adempiuto correttamente all'obbligo di valutare l'appropriatezza dell'investimento, constando che il *warning* in merito all'inappropriatezza dell'operazione (peraltro, generico per il modo "onnicomprensivo" con cui risulta essere stato formulato) è stato reso in occasione del primo ordine di investimento del 17 dicembre 2007 ma non replicato in occasione del secondo ordine di investimento del 7 gennaio 2008. Inoltre, e soprattutto, l'intermediario non ha prodotto il documento recante il profilo dei ricorrenti, in base al quale è stata effettuata la valutazione di appropriatezza, essendosi limitato a produrre il contratto quadro, dal quale risultano solo gli esiti molto sintetici della profilatura. In particolare, da tale documento risulterebbe che i ricorrenti avessero, al tempo, un'esperienza "approfondita" in materia di investimenti finanziari ma, allora, non è dato evincere in base a quali informazioni il resistente abbia ritenuto di valutare inappropriata l'operazione per difformità dell'investimento rispetto al livello di conoscenza ed esperienza dichiarato dai cliente; il che, unitamente a quanto già sopra rappresentato, appare indice sintomatico di una valutazione di

appropriatezza non accurata e non svolta in funzione del perseguimento effettivo dell'obiettivo di servire al meglio l'interesse dei clienti.

3. Ciò considerato, può ragionevolmente ritenersi che, qualora i ricorrenti fossero stati debitamente informati in merito alla natura subordinata delle obbligazioni di cui si discute e l'intermediario avesse adempiuto in modo adeguato ai propri doveri – ispirando, come testè rilevato, la propria azione all'effettivo perseguimento del miglior interesse dei clienti - questi ultimi non avrebbero proceduto all'acquisto delle obbligazioni predette.

Così ragionando, non può che ritenersi che i ricorrenti abbiano diritto a vedersi riconosciuto, in questo sede, il diritto al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra la somma investita per l'acquisto delle obbligazioni ed il valore dell'investimento al tempo in cui i ricorrenti avrebbero potuto disinvestire, avendo preso coscienza o avendo dovuto prendere coscienza con l'uso dell'ordinaria diligenza delle reali caratteristiche delle obbligazioni, potendosi individuare tale momento nella data di ammissione a quotazione delle azioni ricevute in conversione delle obbligazioni e, quindi, nel 25 ottobre 2017, allorquando le azioni dell'intermediario sono state scambiate al prezzo di € 4,55. A questo proposito, tiene a sottolineare il Collegio, che il documento allegato dal resistente, con il quale i ricorrenti venivano informati di una modifica della classe di rischio attribuita alle obbligazioni di cui si discute (da "moderato" a "consistente") non possa ritenersi sufficiente, alla luce di tutte le circostanze del caso e del profilo soggettivo dei clienti, a far ritenere che questi ultimi avrebbero potuto/dovuto prendere coscienza già in tale momento della reale natura e rischiosità delle obbligazioni in precedenza acquistate.

In conclusione, constando dalla documentazione in atti che i ricorrenti hanno investito per l'acquisto delle obbligazioni contestate la somma complessiva di € 97.904,00, che il valore complessivo delle n. 11.560 azioni ricevute in conversione delle obbligazioni di che trattasi, alla data del 25 ottobre 21017, fosse pari a € 52.598,00, infine che le cedole complessivamente incassate dai ricorrenti sono state pari a € 16.171,50, il danno di cui i ricorrenti hanno complessivamente

diritto al risarcimento è pari a € 29.134,50, oltre alla rivalutazione dalla data dell'investimento alla data della liquidazione, per € 3.525,27.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra precisati, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 32.659,77 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi